



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI
RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RF-2019-12369714
“Emerging food safety risks from microbial hazards deriving from
anthropogenic pressures in agricultural settings”
Fasc. 20AF**

TRA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' di seguito nominato “Destinatario Istituzionale”, con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299 cap. 00161 C.F. 80211730587/Partita IVA 03657731000 nella persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche Dr.ssa Rosa Maria Martocchia, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE di seguito nominato “Unità Operativa”, con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10 cap. 35020 - C.F./P.IVA 00206200289, rappresentato nella persona del Direttore generale e Legale Rappresentante *pro tempore*, dr.ssa Antonia Ricci, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

PREMESSO CHE

- a) il Ministero della Salute, con proprio decreto del 9 ottobre 2020 (registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 ottobre 2020) ha approvato le graduatorie relative le proposte progettuali presentate nell'ambito del bando di Ricerca Finalizzata 2019;
- b) il Progetto RF-2019-12369714 “Emerging food safety risks from microbial hazards deriving from anthropogenic pressures in agricultural settings”, presentato dall'Istituto Superiore di Sanità in qualità di Destinatario Istituzionale e di cui il Dr. Stefano Morabito è il Principal Investigator, è stato valutato positivamente e ammesso a finanziamento;
- c) l'Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione, e per conoscenza il PI della ricerca, hanno stipulato in data 22 febbraio 2021 la convenzione RF-2019-12369714 per l'esecuzione del programma “Emerging food safety risks from microbial hazards deriving from anthropogenic pressures in agricultural settings”, afferente la tipologia progettuale – Ordinario (RF) – “Theory Enhancing”;



Istituto Superiore di Sanità

- d) a seguito di comunicazione di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio della convenzione RF-2019-12369714, il Principal Investigator ha dato avvio alle attività di ricerca in data 7 giugno 2021 (All. 5);
- e) il suddetto programma di ricerca prevede la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie quale UO3;
- f) le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per l'esecuzione, in forma coordinata e congiunta, del Progetto
- g) il presente accordo disciplina i rapporti che intercorrono tra il Destinatario Istituzionale e l'Unità Operativa nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione n. RF-2019-12369714 stipulata con il Ministero della Salute, che costituisce parte integrante del presente accordo (All. 1);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

le Parti si impegnano alla realizzazione del **Progetto di ricerca Finalizzata** dal titolo: "Emerging food safety risks from microbial hazards deriving from anthropogenic pressures in agricultural settings", (All. 2) secondo le modalità, i contenuti e le spese delineati nel Progetto (All. 3) stesso e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal Ministero della Salute (All. 4) con la convenzione n RF-2019-12369714. Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- Allegato 1: Convenzione n. RF-2019-12369714;
- Allegato 2: Progetto (piano esecutivo);
- Allegato 3: Scheda del piano finanziario.
- Allegato 4: Modello di rendicontazione
- Allegato 5: Avvio delle attività

Art. 2 (Durata)

Il presente Accordo ha durata triennale a far data dal 7 giugno 2021, prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi, previa autorizzazione del Ministero della Salute, secondo quanto previsto all'art. 11 della convenzione stipulata con il Ministero .



Istituto Superiore di Sanità

L'eventuale richieste potrà essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia, e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto.

L'efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Destinatario Istituzionale giustamente disposto dall'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Art. 3 (Responsabilità Scientifica)

I responsabili Scientifici del Progetto sono per l'Istituto Superiore di Sanità il Dr. Stefano Morabito (Principal Investigator) per l'Unità Operativa, il dr. Massimiliano Orsini.

Art. 4 (Contributo)

4. Secondo quanto disciplinato dalla convenzione n. RF-2019-12369714, il contributo complessivo assegnato al Destinatario Istituzionale per l'esecuzione del Progetto di Ricerca Finalizzata è pari ad € 448.850,00, di cui € 156.400,00 per la UO3.

Il finanziamento di € 156.400,00 a favore della UO 3 sarà erogato, subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- un rateo, a titolo di anticipazione, pari al 40 % del contributo, dopo la stipula e la pubblicazione sul sito ISS del presente accordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- un rateo, pari al 30 % del contributo, sarà erogato alla scadenza del 18° mese dall'inizio del presente atto dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero della relazione scientifica intermedia di cui al successivo articolo 5, previa presentazione di richiesta di pagamento;
- il saldo nella misura del 30 % del contributo a conclusione del progetto a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero, previa presentazione di richiesta di pagamento.

I trasferimenti di fondi, come disposto dal DPR 633/1972 art. 4, avverranno in regime di esclusione dal campo dell'I.V.A. avendo anch'essi natura contributiva.

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

In ogni caso, la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali, determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, del Destinatario Istituzionale dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti all'Unità Operativa.



Istituto Superiore di Sanità

Art. 5 (Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)

Allo scadere dei 18 mesi dall'inizio dell'attività di ricerca, per il pagamento della seconda rata, l'unità operativa dovrà trasmettere al Destinatario Istituzionale, non oltre 15 giorni dalla scadenza prevista, per il successivo invio al Ministero, una relazione sullo stato d'attuazione complessivo della ricerca al 18° mese di attività coerentemente con quanto indicato all'art. 7 comma 1 della convenzione con Ministero.

Qualora non si adempia alla consegna della relazione intermedia entro i termini previsti al precedente comma, il Destinatario Istituzionale ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Unità Operativa, e coerentemente con gli specifici provvedimenti adottati dal Ministero e dettagliati all'art. 7 della Convenzione a cui si rimanda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

Per l'erogazione del saldo al termine del progetto, l'Unità Operativa dovrà inviare al Destinatario Istituzionale, unitamente alla relazione finale relativa al proprio programma, una rendicontazione economica rappresentata dall'elenco analitico delle spese sostenute, rispettando le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato, accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile (All. 4) Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate alla data di scadenza del presente Accordo.

L'Unità Operativa si impegna a fornire, in caso di richiesta da parte del Destinatario Istituzionale, la documentazione comprovante tutte le spese sostenute.

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto, possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.

E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.

Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per "full-time-equivalent", nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto ovvero sia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.

Per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del progetto, sono ammessi unicamente contratti di lavoro subordinati o parasubordinati.

Art. 6 (Diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

Il Destinatario Istituzionale sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Unità Operativa che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Destinatario Istituzionale intima per iscritto all'Unità Operativa, a mezzo PEC, di porre fine alla



Istituto Superiore di Sanità

violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Unità Operativa ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 7 (Sospensione dei pagamenti)

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Unità Operativa con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette all'ISS la seguente documentazione:

- a) la relazione finale della ricerca delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente atto.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione del Destinatario Istituzionale presso l'Unità Operativa, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Coerentemente con gli specifici provvedimenti adottati dal Ministero della Salute e dettagliati all'art. 9 della Convenzione Ministero/Destinataro istituzionale, il Destinatario Istituzionale provvede ad applicare una decurtazione pari:

- a) al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa all'ISS in un periodo compreso tra il trentunesimo giorno e il sessantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.
- b) al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa all'ISS in un periodo compreso tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.
- c) il Destinatario Istituzionale, previa comunicazione preventiva all'Unità Operativa, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa all'ISS entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Il Destinatario Istituzionale si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Unità Operativa, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 10 giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;



Istituto Superiore di Sanità

- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

6. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte del Destinatario Istituzionale delle richieste di cui al precedente comma 5.

7. Il Ministero comunica al Destinatario istituzionale, che provvede a notiziarne l'Unità Operativa il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

Art. 8 (Modifiche)

Ogni eventuale modifica al piano di attività e al presente accordo potranno avvenire, previo accordo con il Destinatario Istituzionale, esclusivamente secondo le modalità di cui all'Articolo 8 della Convenzione Ministero/Destinataro Istituzionale e comunque dovranno essere sottoposte all'assenso del Ministero.

Art. 9 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)

Le proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne previa richiesta alle parti firmatarie.

Nel caso in cui l'Unità Operativa intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Destinatario Istituzionale per la successiva trasmissione al Ministero della Salute.

Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto del presente accordo – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero della salute e all'ISS – deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice di progetto finanziato.

Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto.

Coerentemente con gli specifici provvedimenti adottati dal Ministero della Salute e dettagliati all'art. 12 della Convenzione Ministero/Destinataro istituzionale il Destinatario Istituzionale provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Unità Operativa al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

Il Destinatario Istituzionale provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Unità Operativa al termine delle attività progettuali



Istituto Superiore di Sanità

non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.

Il Destinatario Istituzionale provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Unità Operativa al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.

Il Destinatario Istituzionale provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Unità Operativa al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.

Le parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Art. 10 (Responsabilità e Foro)

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Convenzione n. RF- 2019-1239714 sottoscritta tra il Ministero e il Destinatario Istituzionale.

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, si tenterà in prima istanza di dirimere la questione in via amichevole. Se ciò non risultasse praticabile il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 11 (CUP)

Le parti contraenti si impegnano per quanto di rispettiva competenza all'osservanza delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine l'Unità Operativa ha comunicato al Destinatario Istituzionale il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) B29C21000360001 che sarà riportato su tutti i documenti contabili e sulle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo.

Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua



Istituto Superiore di Sanità

esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunto o per gli adempimenti allo stesso connessi.

Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali

Articolo 13 (Imposta di registro e di bollo)

Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'Unità Operativa sul conto corrente dell'ISS Banca Intesa San Paolo SpA: IBAN IT13K0306903219100000300001.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Per l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Il Direttore degli Affari Amministrativi
e delle Risorse Economiche
(Dott.ssa Rosa M. Martocchia)

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Antonia Ricci)